



11582/12

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

ESG 5/12

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. GIUSEPPE SALME' - Presidente -

IMMIGRAZIONE  
(ESPULSIONE  
DELLO  
STRANIERO,  
SOGGIORNO)

Dott. LUIGI MACIOCE - Consigliere -

Dott. MASSIMO DOGLIOTTI - Consigliere -

Ud. 18/04/2012 - CC

Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA - Consigliere -

R.G.N. 7878/2011

Carlo De Chiara

Dott. CARLO DE CHIARA - Rel. Consigliere -

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 7878-2011 proposto da:

....., attualmente domiciliato in  
..... presso lo studio .....

rappresentato e difeso dall'avvocato .....

giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO - PREFETTURA UTG della  
PROVINCIA di CATANIA;

- intimati -

avverso il decreto n. 10122/10 del GIUDICE DI PACE di CATANIA  
del 5/11/2010, depositato il 31/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del  
18/04/2012 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;



è presente il P.G. in persona del Dott. UMBERTO APICE.

PREMESSO

Con relazione ai sensi dell'art. 380 *bis* c.p.c. il Consigliere relatore ha esposto quanto segue:

<<1. - Il Giudice di pace di Catania ha respinto il ricorso del sig.   cittadino albanese, avverso il decreto prefettizio di espulsione emesso il 2 settembre 2010 ai sensi dell'art. 13, comma 2 lett. a) e b), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, osservando che il matrimonio contratto dal ricorrente con una cittadina italiana dopo essere stato espulso (e aver ottemperato all'ordine di allontanamento del Questore) non incidere sulla validità o efficacia dell'espulsione stessa.

2. - Il sig.  , ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi di censura, cui non ha resistito l'autorità intimata.

3. - Il primo motivo di ricorso, con il quale si chiede a questa Corte di "verificare ... l'impatto sulla fattispecie contestata al ricorrente della c.d. 'direttiva rimpatri' (direttiva 2008/115/CE)", è inammissibile per genericità, non essendo dato comprendere, neppure dal successivo svolgimento del motivo, in quale modo le disposizioni della richiamata direttiva sarebbero state violate nella fattispecie in esame.

4. - Il secondo motivo, con cui si ripropone la tesi dell'incidenza, sulla efficacia dell'espulsione, del successivo matrimonio dell'espulso con una cittadina italiana, è infondato, avendo questa Corte già avuto occasione di chiarire che il divieto di espulsione dello straniero convivente con coniuge di nazionalità italiana (art. 19, comma 2 lett. c) d.lgs. n. 286 del 1998) non è applicabile allorché lo straniero sia già destinatario di un provvedimento espulsivo (che gli sia stato, altresì, debitamente comunicato): una siffatta estensione della portata del divieto (eccedente la lettera della legge, che inequivocabilmente



prevede il divieto di espulsione per chi sia già coniugato) favorirebbe la celebrazione di matrimoni strumentali e renderebbe inefficace *ex post*, e per fatto sopravvenuto, l'atto di esercizio del potere espulsivo che, invece, solo una espressa previsione di legge avrebbe potuto rendere revocabile (Cass. 15753/2006; cfr. anche Cass. 16208/2006).>>;

che detta relazione è stata notificata all'avvocato del ricorrente e comunicata al P.M.;

che non sono state presentate memorie o conclusioni scritte;

### CONSIDERATO

che il Collegio condivide quanto osservato nella relazione sopra riportata;

che il ricorso va pertanto respinto;

che in mancanza di attività difensiva della parte intimata non v'è luogo a provvedere sulle spese processuali;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 aprile 2012.

Il Presidente

Giuseppe Salmè

UFFICIO DI CANCELLERIA

10 LUG. 2012



Il Funzionario Giudiziario  
Luise PASSINETTI